



COMUNE DI SALZANO
(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

In attuazione del D.P.R. 10.9.1990, n. 285

**Adottato con deliberazione di C.C. n. 56 del 30.03.1992 e modificato con deliberazioni
di C.C. n. 138 del 06.10.1992, n. 147 del 03.11.1992, n. 7 del 13.01.1994,
n. 39 del 31.03.1994, n. 55 del 9.10.1998, n. 55 del 29.09.2006, n. 67 del 27.11.2008,
n. 63 del 30.11.2009 e n. 33 del 30.06.2016**

INDICE

Capo I: DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1	pag. 5
Art. 2	pag. 5
Art. 3	pag. 5
Art. 4	pag. 5
Art. 5	pag. 5
Art. 6	pag. 5
Art. 7	pag. 6
Art. 8	pag. 6
Art. 9	pag. 6
Art. 10	pag. 6

Capo II: TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11	pag. 6
Art. 12	pag. 6
Art. 13	pag. 7
Art. 14	pag. 7
Art. 15	pag. 7
Art. 16	pag. 7
Art. 17	pag. 7
Art. 18	pag. 7
Art. 19	pag. 8
Art. 20	pag. 8
Art. 21	pag. 8
Art. 22	pag. 8
Art. 23	pag. 8
Art. 24	pag. 9
Art. 25	pag. 9
Art. 26	pag. 9

Capo III: INUMAZIONI

Art. 27	pag. 9
Art. 28	pag. 9
Art. 29	pag. 10
Art. 30	pag. 10
Art. 31	pag. 10
Art. 32	pag. 10
Art. 33	pag. 10
Art. 34	pag. 11

Capo IV: TUMULAZIONI (Sepulture private)

Art. 35	pag. 11
---------	---------

Art. 36	pag. 12
Art. 37	pag. 12
Art. 38	pag. 12
Art. 39	pag. 12
Art. 40	pag. 12
Art. 41	pag. 12
Art. 41 bis <i>Criterio di assegnazione loculi</i>	pag. 13
Art. 41 ter <i>Assegnazione di loculi resisi liberi</i>	pag. 14
Art. 41 quater	pag. 14
Art.41 quinquies	pag. 14
Art. 42	pag. 14
Art. 43	pag. 14
Art. 44	pag. 15
Art. 45	pag. 15
Art. 46	pag. 15
Art. 47	pag. 15
Art. 48	pag. 16
Art.48 bis	pag. 16
Art.48 ter	pag. 17

Capo V: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49	pag. 17
Art. 50	pag. 17
Art. 51	pag. 17
Art. 52	pag. 18
Art. 53	pag. 18
Art. 54	pag. 18
Art. 55	pag. 18
Art. 56	pag. 19
Art. 56 bis <i>Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie su richiesta di privati</i>	pag. 19

Capo VI: CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57	pag. 19
Art.57 bis	pag. 20
Art. 58	pag. 20
Art. 59	pag. 20
Art. 60	pag. 20
Art. 61	pag. 20
Art. 62	pag. 21
Art. 63	pag. 21
Art. 64	pag. 21
Art. 65	pag. 22

Capo VII: ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 66	pag. 22
---------	---------

Art. 67	pag. 22
Art. 68	pag. 23
Art. 69	pag. 23
Art. 70	pag. 23

Capo VIII: NORME DI SERVIZIO

Art. 71	pag. 23
Art. 72	pag. 24
Art. 73	pag. 24
Art. 74	pag. 24
Art. 75	pag. 24
Art. 76	pag. 25
Art. 77	pag. 25
Art. 78	pag. 25

Capo IX: POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 79	pag. 25
Art. 80	pag. 26
Art. 81	pag. 26
Art. 82	pag. 26
Art. 83	pag. 26
Art. 84	pag. 26
Art. 85	pag. 26
Art. 86	pag. 26
Art. 87	pag. 26

Capo X: CONTRAVVENZIONI

Art. 88	pag. 27
----------------	---------

Capo XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89	pag. 27
Art. 90	pag. 27

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il funzionario competente può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'esumazione viene autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere

inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dalla Autorità Giudiziaria, è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione dell'ufficio competente, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. L'autorizzazione deve essere comunicata al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale atto dovrà essere comunicato anche a questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dall'ufficio competente. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare

depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che ci sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S..

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, salvo quanto previsto dal successivo art. 60; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Art. 34

1. Sopra i tumuli che ricoprono ciascun cadavere è permesso alla famiglia dei defunti di apporre segni funerari.

2. La costruzione dei nuovi campi comuni o la riabilitazione di quelli esistenti, eccetto quelli eseguiti col metodo denominato “campo all’inglese” di cui al successivo comma 3, alla scadenza naturale della rotazione, verrà effettuata con le seguenti modalità:

- a) è consentita l’installazione di segni funerari formati da una croce singola di altezza massima di cm. 80 costruita in legno o marmo di tonalità di bianco o da un cippo funebre in marmo del tipo a scelta con tonalità di bianco dalle caratteristiche così riassunte: lastra di base cm. 50 X 80 di spessore variabile, da collocarsi in corrispondenza al livello del piano del campo; soprastante cippo costruito secondo lo schema allegato al presente regolamento.
- b) i cippi aventi le dimensioni e le caratteristiche previste dal presente articolo saranno integrati con una perimetrazione di un listello di marmo bianco avente dimensioni di cm. 12x12x130. La superficie contornata sarà ricoperta da uno strato di ghiaino bianco o scaglie di marmo bianco.
- c) epigrafi, foto e segni religiosi vari potranno essere apposti sulla facciata del cippo. Eventuali lampade votive o lumini dovranno essere installati esclusivamente sull’area della lastra di base a ciò riservata antistante il cippo mentre, i vasi per fiori potranno essere installati esclusivamente sull’area della lastra di base a ciò riservata, al lato destro (con vista frontale) del cippo.
- d) sulla stessa area riservata al vaso per i fiori, è consentita l’installazione di altri segni funerari, purché detti segni non superino i limiti di lunghezza e larghezza riservati al vaso (compresi eventuali sbracci) e l’altezza non superi quella massima del cippo di cm. 40.
- e) lampade votive, vasi per fiori ed eventuali segni funerari, posti sulla lastra di base, dovranno essere opportunamente ancorati alle pareti marmoree.
- f) all’interno della superficie contornata sarà consentito deporre vasi porta fiori e/o vasi porta piante.

3. La riabilitazione dei campi già eseguiti col metodo denominato “campo all’inglese”, consistente nella semina a prato del campo medesimo, verrà effettuata mantenendo tale modalità; i campi verranno dotati di percorsi pavimentati di larghezza di cm. 50 posti ai piedi delle fosse e saranno spianati e seminati a prato in tutte le aree rimanenti. Sarà consentiva l’installazione di segni funerari indicati nelle lett. a), c), d) e) del presente articolo.

4. Ogni forma o tipo di segnacolo funebre di caratteristiche diverse da quelle sopra indicate sarà rimosso con spese a carico dei familiari del defunto.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR n.285/1990.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 35

1. Il Comune può concedere l’uso ai privati di:

- a) tombe di famiglia o monumentali e aree per la loro costruzione;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37

1. I canoni di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 35 lettere b) e c) sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 38

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 39

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 40

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 41

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. E' possibile la collocazione in un loculo già occupato da un feretro di più cassette di resti e di urne cinerarie, anche di soggetti non residenti che siano coniugi, abbiano parentela/affinità entro il 3° grado o siano stati conviventi, su richiesta del concessionario del loculo o di eredi legittimi, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune;
- sul feretro, sulle cassette di resti e sulle urne cinerarie dovrà essere apposta idonea etichetta che consenta l'identificazione del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte);
- sulla lapide dovranno essere apposti i dati identificativi di tutti i defunti ivi contenuti.

3. La collocazione di cassette di resti, di urne cinerarie o del feretro in periodi successivi non comporterà una proroga del contratto che manterrà la data di scadenza ivi prevista.

4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

5. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

6. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione.

7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

8. E' possibile la prevendita di loculi nella percentuale massima del 50% di quelli disponibili al momento della determinazione.

9. Per l'assegnazione della concessione in prevendita sarà possibile determinare un prezzo differenziato dei loculi a seconda della loro posizione più agevole che sarà determinata per classi.

10. Tale differenziazione dei prezzi dei singoli loculi trova giustificazione nella possibilità di scelta anticipata e differenziata dell'assegnazione meramente consequenziale e cronologica nella gestione ordinaria.

11. La percentuale di variazione del prezzo di posizionamento del singolo loculo non potrà avere oscillazione superiore o inferiore al 50% del costo di costruzione; sarà comunque mantenuta la corrispondenza tra costo di costruzione e proventi dei loculi che complessivamente saranno posti in prevendita.

12. Le modalità di ogni singola prevendita saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri prioritari nell'ordine:

- residenza nel Comune;
- congiunto defunto tumulato nel cimitero con relazione parentale entro il primo grado;
- maggiore anzianità del richiedente;
- concessione di loculi adiacenti a coniugi o parenti entro il secondo grado.

Art. 41 BIS

1. La concessione dei loculi e degli ossari sopra terra, avviene all'interno di ciascun blocco, nell'ordine partendo dall'alto verso il basso e da sinistra a destra.

2. La concessione dei loculi e degli ossari in cripta avviene all'interno di ciascun blocco, nell'ordine partendo dall'alto verso il basso e da sinistra a destra ma per i loculi in cripta il concessionario al momento della richiesta può esprimere preferenza sul corridoio dei loculi/loculi in cripta ove intende collocare la salma; nel caso non venga espressa alcuna preferenza l'assegnazione avviene secondo l'ordine previsto per i loculi sopra terra di cui al comma 1.

3. Il criterio di assegnazione dei loculi sopra terra e in cripta deve essere sempre e comunque rispettato anche nel caso di trasferimento di salma, facendo riferimento per l'assegnazione alla posizione che sarebbe spettata al defunto al momento della sepoltura, salvo le deroghe previste dall'articolo successivo.

Art. 41 TER

1. I loculi e gli ossari già utilizzati che si rendono liberi ed utilizzabili vengono assegnati esclusivamente a chi ne fa per primo richiesta al protocollo comunale, alle seguenti condizioni:

- che si richieda il loculo o l'ossario per la sepoltura di salme all'atto della loro prima sepoltura;
- che si richieda il loculo o l'ossario per seppellire defunti già collocati in altri siti che siano coniugi o abbiano parentela/affinità entro il 3° grado di defunti collocati in loculo adiacente quello interessato, in deroga al criterio di assegnazione dei loculi indicato al precedente articolo;
- che si richieda il loculo in prevendita e vi siano le condizioni riportate all'art. 41, comma 10, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 41 QUATER

1. Il concessionario di un loculo o i suoi eredi possono tumulare all'interno dello stesso una nuova salma, solamente qualora sottoscrivano un nuovo contratto di concessione trentennale per la suddetta, al prezzo stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, e si accollino le spese relative all'estumulazione della salma preesistente, alla bonifica del loculo stesso e tutte le altre spese necessarie all'operazione, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale compresa l'eventuale cremazione.

2. La facoltà prevista al comma 1 può essere applicata solo nei casi in cui la tumulazione della salma da estumulare sia avvenuta da più di venti anni.

Art. 41 QUINQUIES

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di sepoltura individuale in loculi o di loculi ossari quando la sepoltura non è stata occupata da salma, o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sepoltura.

In sede di retrocessione il Comune:

- fino ad 1 anno di occupazione trattiene 1/5 della somma versata
- da 1 anno compiuto a 10 anni di occupazione trattiene 1/3 della somma versata
- da 10 anni compiuti a 15 anni di occupazione trattiene la metà della somma versata
- da 15 anni compiuti in poi di occupazione trattiene l'intera somma versata.

Art. 42

1. Lampade votive, decorazioni, abbellimenti e iscrizioni potranno essere poste sulle lapidi a cura e spese del concessionario, purché non sporgano dalla lapide oltre i quindici (15) centimetri.

Art. 43

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale. Potrà altresì essere concesso l'uso di tombe di famiglia o monumentali, con le stesse modalità seguite per la concessione del terreno.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 44

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sopra suolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 45

1. Ogni opera di modificazione edilizia all'interno del Cimitero non può essere intrapresa senza autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 46

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 47

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 48

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 48 bis

1. Per le concessioni in essere prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune, né può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso.
2. La suddetta regolarizzazione dovrà avvenire attraverso la predisposizione di un apposito avviso pubblico che dovrà contenere i seguenti criteri e modalità:
 - a) Le richieste di riconoscimento da parte dei cittadini interessati dovranno essere tassativamente presentate per iscritto;
 - b) Il riconoscimento della concessione potrà avvenire solo a favore dei richiedenti i quali abbiano, con i defunti ivi tumulati, uno dei rapporti di parentela specificati nell'art.433 del codice civile o che pur senza parentela abbiano acconsentito alla loro tumulazione definitiva;
 - c) La condivisione della concessione è ammessa specificando nel modulo la rispettiva quota, il nominativo dei defunti che la occupano ed il nominativo degli altri eventuali concessionari ;
 - d) La durata della concessione è fissata in 99 (novantanove) anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del DPR n.803 del 21.10.1975 (10 febbraio 1976);
 - e) Costituiranno altresì titolo al riconoscimento della concessione eventuali ricevute di pagamento dell'area esibite dal privato e/o eventuali precedenti autorizzazioni edilizie ottenute per l'esecuzione di interventi sulle tombe in questione;
 - f) Le spese a carico del titolare del diritto concessorio dovranno essere versate preventivamente alla stipula del contratto;
 - g) La mancata presentazione dell'istanza nei termini e con le modalità previste nel bando, ovvero il mancato versamento delle necessarie spese, comporterà la decadenza per l'interessato da qualsiasi diritto e l'area con il relativo monumentino funerario verranno requisite e rientreranno nella piena disponibilità dell'Ente il quale procederà alla loro riassegnazione con le modalità che verranno stabilite all'occorrenza;
 - h) Al verificarsi del caso di cui al punto precedente il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla traslazione delle salme che si trovano nelle tombe di famiglia per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di riconoscimento, con spese a suo carico e senza alcun obbligo di darne comunicazione agli eredi e/o averne l'autorizzazione;
 - i) Per quelle tombe in stato di fatiscenza e/o che non rispondono più ai requisiti igienico sanitari necessari ad acconsentire la tumulazione delle salme, il concessionario dovrà impegnarsi nell'esecuzione dei necessari lavori di sistemazione pena la decadenza della concessione
 - j) Il Responsabile del competente ufficio, effettuati i riscontri del caso sulla base delle istanze pervenute, autorizzerà la concessione dell'area per la durata prevista dal precedente punto d) la quale dovrà essere successivamente ratificata con apposito contratto da redigersi in forma pubblica amministrativa.

Art. 48 ter

1. Le concessioni decorrenti dal 1942 in poi, per le quali non risulta stipulato alcun atto di concessione, potranno essere regolarizzate fermo restando che l'uso delle stesse potrà essere autorizzato solamente se le sepolture rispettino le caratteristiche tecniche previste dal DPR 285/1990 e le eventuali normative successivamente emanate e quanto previsto in merito nel presente regolamento.
2. Per ottenere il riconoscimento della sussistenza di tale diritto è necessario produrre domanda al Comune corredata dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa allora vigente per la sepoltura di cui si richiede la regolarizzazione. Ove i fatti risultino in tal modo comprovati, il Comune provvederà alla redazione della concessione cimiteriale con decorrenza dalla data di prima sepoltura e per la durata di anni 99 (novantanove) versando solamente le spese relative all'atto.
3. Qualora non sia possibile produrre attestazione di avvenuto versamento della tariffa vigente all'epoca, la concessione su richiesta potrà ugualmente essere regolarizzata. La concessione avrà decorrenza dalla data di prima sepoltura e avrà una durata di anni 99 (novantanove). La tariffa da versare verrà calcolata sulla base della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale ridotta in ragione d'anno sul tempo residuo.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda, allorché qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere cremati o per essere trasportati in un cimitero fuori dal Comune di Salzano o per essere tumulati in tombe di famiglia o monumentali"

Art. 50

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono disposte secondo la programmazione stabilita dall'ufficio competente.

Art. 51

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 52

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 53

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 54

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in un cimitero fuori dal Comune di Salzano o da cremare sono autorizzate dal funzionario competente. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'ULSS e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 55

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone - che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 56

1. I servizi di inumazione, esumazione, e cremazione sono a pagamento ai sensi della legge n.26 del 28.02.2001 e le relative tariffe sono stabilite con Deliberazione di Giunta comunale.

2. La gratuità dei servizi di cui sopra, ai sensi art.1, comma 7 bis della L. 26/2001 si applica alle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Si considera indigente o appartenente a famiglia bisognosa, quella persona che nell'anno precedente si trovava nella condizione reddituale "al di sotto del minimo vitale", determinato con apposito provvedimento di Giunta Comunale per interventi assistenziali.

3. Le spese per la cremazione delle salme sono poste, dalla ditta che ha in gestione il forno crematorio, a carico dei richiedenti.

4. Ulteriori casi di gratuità dei servizi sono stabiliti con Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 56 Bis

1. Le spese per le esumazioni, riesumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie di salme richieste da privati e autorizzate ai sensi di legge, ma non rientranti nell'ordine prestabilito dall'Amministrazione Comunale, sono poste a totale carico dei richiedenti.

2. In tali casi la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali nel Comune di Salzano applica le tariffe stabilite nel Capitolato in vigore al momento dell'operazione cimiteriale e intrattiene rapporti contrattuali direttamente con i privati.

3. Gli eventuali danni provocati al cimitero o alle tombe limitrofe, nonché le operazioni accessorie per effettuare l'esumazione/riesumazione o estumulazione sono poste a carico dei privati richiedenti.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 57

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficio competente dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale

chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione .

b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto redatto ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi.

c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quali risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

Art. 57 bis

Ai sensi e per gli effetti della legge Regione Veneto del 25.09.2009 n.24 che richiama la legge 130/2001, è istituito presso l'Area Amministrativa del Comune di Salzano il registro comunale per la cremazione

Art. 58

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 59

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 60

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o, in mancanza, in un loculo ossario,

2. Le urne cinerarie possono inoltre essere riposte secondo quanto stabilito dal precedente art. 41 .

3. Le urne cinerarie, fino al massimo di tre , possono essere altresì interrato, all'interno del perimetro della fossa, dove già si trova inumata una salma che sia coniuge, abbia legame di parentela/affinità entro il 3° grado o sia stata convivente, previo consenso dei parenti più prossimi della salma già inumata. In questo caso l'urna deve prima essere collocata all'interno di un manufatto di cemento o plastica di adeguate misure, ermeticamente chiuso e successivamente inumata all'interno della tomba.

4. Sul cippo dovranno essere apposti i dati identificativi di tutti i defunti seppelliti all'interno della fossa.

5. L'urna cineraria permarrà nella fossa fino all'esumazione ordinaria/straordinaria della salma ivi inumata.

6. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 61

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 62

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso degli aventi diritto o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Su richiesta degli aventi diritto, le ceneri possono essere loro affidate, per la conservazione in conformità alla L.130/2001, in urne sigillate con identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dal Funzionario competente, nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso o, in mancanza, del coniuge o altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumere la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione nella quale verranno collocate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli, con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia al predetto Ufficio di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.
4. In caso di affidamento agli aventi diritto l'urna deve essere contenuta in un colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
5. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro

Art. 63

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 64

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 65

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 66

1. Hanno titolo per l'autorizzazione al seppellimento (inumazione e tumulazione) nei Cimiteri di Salzano e Robegano le salme di :
 - a) residenti nel territorio comunale
 - b) residenti nel territorio coincidente con le Parrocchie di Salzano e di Robegano
 - c) persone morte in casa di riposo od altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente a questo, la residenza nel Comune di Salzano.
2. Qualora ricorrano straordinarie ed eccezionali circostanze supportate da giustificati motivi, il Sindaco può consentire compatibilmente con la disponibilità, la sepoltura di salme in deroga al precedente comma.
3. Nei loculi e negli ossari già occupati da salme, resti mortali o ceneri, aventi i requisiti di cui al comma 1, possono essere tumulati resti mortali o ceneri di altre persone ai sensi dell'art.41.
4. Le ceneri di persone non aventi i requisiti di cui al comma 1 possono essere inumate ove già si trova inumata un'altra salma ai sensi dell'art.60.
5. In caso di prevendita di loculi e/o ossari non in cripta il soggetto per il quale si chiede la concessione del loculo o ossario deve trovarsi, al momento della stipula del contratto, nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo lettere a) e b).
6. Quanto indicato nei precedenti commi non si applica in caso di aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia .

Art. 67

1. Il Cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura) e ossari, sia individuali che comuni;
 - c) un deposito di osservazione, camera mortuaria e sala per autopsia;
 - d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - e) la stanza del custode.

Art. 68

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato dall'Amministrazione Comunale o è dato in appalto a ditta esterna, regolamentato da apposito capitolato.

Art. 69

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro prescritto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 70

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 71

1 Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune, quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art. 72

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero dipenderà amministrativamente nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio della Stato Civile per la tenuta dei Registri;
- c) dall'Ufficio di Segreteria per i servizi funebri.

2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno idonei distintivi.

Art. 73

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 74

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 75

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da

fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 76

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si è occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 77

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 78

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di seppellire in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 79

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 80

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo.

Art. 81

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 82

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe.
2. Se i segni funerari però, per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode, non fossero ritirati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 83

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 84

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 85

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 86

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 87

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 88

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 90

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

SCHEMA TIPO DI CIPPO FUNEBRE

